

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1981

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente **DE CAROLIS**
indi del Vice Presidente **TROPEANO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche al sistema penale » (1280), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

— De Carolis (DC) . Pag. 397, 399, 400 e *passim*

— Tropeano (PCI) . . . 412, 414, 415 e *passim*

AGRIMI (DC) 419, 444

BENEDETTI (PCI) 414, 417

COCO (DC) 400, 434, 450

DE GIUSEPPE (DC) 438

FILETTI (MSI-DN) 398

GOZZINI (Sin. Ind.) . . 400, 404, 408 e *passim*

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la

grazia e la giustizia . . 399, 401, 403 e *passim*

TEDESCO TATÒ (PCI) . . 416, 417, 434 e *passim*

TROPEANO (PCI) 399, 400, 403 e *passim*

VALIANTE (DC), relatore alla Commissione 398,
399, 400 e *passim*

VENANZI (PCI) 419

Presidenza del Presidente **DE CAROLIS**

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al sistema penale » (1280), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema penale », d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che al termine della seduta di stamani abbiamo iniziato l'esame dell'arti-

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

colo 56, per il quale il senatore Gozzini ha presentato un emendamento soppressivo, illustrando i motivi che lo hanno ispirato.

Do nuovamente lettura dell'articolo 56:

Art. 56.

(Condizioni soggettive
per la sostituzione della pena detentiva)

La pena detentiva non può essere sostituita:

1) nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente;

2) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

3) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 62, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

4) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

F I L E T T I Devo purtroppo esprimere parere contrario all'emendamento, comportando esso una estensione molto rilevante del potere discrezionale al giudice per quanto riguarda la facoltà di sostituire la pena detentiva. Opportunamente, infatti, l'articolo 56 stabilisce l'inibizione di potersi avvalere di tale facoltà, per il giudice, in casi di rilevante importanza, riportati ai numeri da 1 a 4.

Confermo pertanto la nostra opposizione all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Gozzini, che vuole estendere in ma-

niera assai lata la facoltà discrezionale del giudice.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione* Che delle condizioni debbano essere poste per la sostituzione della pena detentiva credo non sia per nulla discutibile. Peraltro stamani, quando abbiamo inteso delimitare i poteri del giudice, abbiamo stabilito che egli deve valutare anche se il condannato si asterrà, presumibilmente, dal commettere ulteriori reati.

L'articolo 56 indica appunto alcune situazioni di inapplicabilità del beneficio della pena sostitutiva, e le precisa in condizioni soggettive di indubbia gravità: la recidiva infraquinquennale; la recidiva specifica reiterata; la revoca della sostituzione della pena per non avere il beneficiario adempiuto agli obblighi; la revoca del regime di semilibertà, sempre per mancata osservanza degli obblighi; infine, l'aver commesso il reato in regime di sorveglianza. Mi pare giusto che nelle suddette situazioni non si applichi la misura sostitutiva; credo perciò che il provvedimento non possa fare a meno di prevederlo esplicitamente.

Approvando, stamane, la precisazione e la limitazione dei poteri del giudice, abbiamo a mio parere aperto uno spiraglio; e non tanto per il fatto, come è stato detto, che il giudice sarebbe ora in grado di stabilire la non applicabilità della misura sostitutiva a coloro che si trovano in situazioni particolari, magari corrispondenti alle suindicate previsioni dell'articolo 56, anche senza che la legge lo preveda espressamente, perché in tal caso il giudice finirebbe per usare un potere che non gli compete, quanto perché è stata indicata, mi pare, una via indiretta per provvedere a situazioni del genere. Noi, in sostanza, non possiamo rendere definitivi gli effetti di una condanna, anche se per caso sia stata applicata 10, 15, 20 anni fa, impedendo così il reinserimento sociale del condannato. La pena sostitutiva deve appunto eliminare il pericolo criminogeno delle pene detentive brevi, tanto più grave nei confronti di chi non è delinquente abituale o comunque non ha lasciato da poco tempo il carcere.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Direi allora che è possibile accettare lo spirito dell'emendamento presentato dal collega Gozzini nei seguenti termini: la pena può essere sostituita anche a coloro che sono indicati dall'articolo, a condizione però che il fatto per il quale essa viene applicata si sia verificato da almeno 10 anni. Tale limite, o altro che la Commissione vorrà stabilire, lo applicherei a tutte queste ipotesi. Si potrebbe perciò stabilire: « La pena detentiva, se è stata comminata negli ultimi 10 anni, non può essere sostituita »; oppure, se non si vuole interpolare la prima frase, si potrebbe aggiungere un comma del seguente tenore: « Le disposizioni del comma precedente non si applicano quando la pena che deve essere sostituita è stata comminata per un fatto commesso negli ultimi 10 anni ». Cioè, praticamente, la pena può essere sostituita per fatti commessi nell'ultimo decennio, ricorrendo le condizioni già previste in precedenza.

TROPEANO. Non può essere esclusa la sostituzione della pena detentiva a favore di coloro che siano stati riabilitati.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento soppressivo. Le esclusioni soggettive di cui all'articolo 56 sono volte ad evitare che le sanzioni sostitutive vengano applicate a soggetti che non ne siano meritevoli e per i quali sussistano delle controindicazioni in termini di prevenzione speciale. Di conseguenza è inopportuna la proposta di sopprimere l'articolo 56; su tale inopportunità il Governo si permette d'insistere.

VALIANTE, relatore alla Commissione. Riprendendo le dichiarazioni di questa mattina, preciso che avevo proposto di escludere l'applicazione della pena sostitutiva soltanto nei casi di cui ai punti 2), 3) e 4) ove la condanna si riferisca a un fatto commesso anteriormente agli ultimi dieci anni, proprio allo scopo di consentire la sostituzione a coloro che hanno delinquito oltre dieci anni.

COCO. Effettivamente nelle fattispecie di cui ai punti 2), 3) e 4), dopo che è passato un lungo periodo di tempo, non c'è più la ratio per escludere la pena alternativa. **Potremmo dire: non si applica il divieto di cui ai numeri 2), 3) e 4) nei confronti di coloro i quali siano stati riabilitati (tecnicamente poi vedremo la dizione migliore) o quando siano trascorsi dieci anni dalla commissione dell'ultimo reato.**

PRESIDENTE. C'è una proposta del Governo che mira ad introdurre la seguente dizione: « ... nei confronti di coloro che sono stati condannati per reati della stessa indole, salvo che sia intervenuta riabilitazione ».

VALIANTE, relatore alla Commissione. Voglio richiamarmi allo spirito della proposta del senatore Gozzini, il quale vuole rendere possibile la sostituzione della pena detentiva breve a coloro che, non avendo di recente commesso reati, non destano la preoccupazione di pericolosità per cui si ritiene necessario il carcere. E anche nella direzione di evitare lo shock della pena detentiva a coloro che, pur avendo delinquito in un lontano passato, sono ormai diventati persone dabbene.

La preoccupazione del senatore Gozzini non ha ragione d'essere nei confronti dei recidivi infraquinquennali, perchè hanno delinquito troppo recentemente, e quindi il n. 1) va lasciato da parte, ribadendo che non si applica la pena sostitutiva ai recidivi infraquinquennali. Nei confronti di tutti gli altri che hanno delinquito dieci, venti e magari trenta anni fa, un limite, a mio giudizio, va messo, e questo limite a me pare equo fissarlo in dieci anni. Pertanto propongo un emendamento tendente a sostituire i numeri 2), 3) e 4) col seguente comma: « La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente con-

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

danna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 62, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575 ».

C O C O. Non mi pare che il testo proposto dal relatore contenga i principi illustrati in precedenza: mi riferisco alla formulazione letterale, perchè condivido l'illustrazione del senatore Valiante.

T R O P E A N O. In effetti la dizione letterale potrebbe significare che la normativa che andiamo ad approvare andrebbe riferita ad una pena detentiva inflitta nell'ultimo decennio, mentre noi vogliamo far riferimento a condanne precedenti all'ultimo decennio. Sulla sostanza siamo tutti d'accordo: dobbiamo trovare la formulazione migliore.

P R E S I D E N T E. Mi sembra chiaro che, secondo la proposta del relatore, questa normativa non viene applicata a coloro che hanno commesso il reato nei dieci anni dal fatto precedente.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Andiamo a vedere che cosa dice l'articolo 50. Quando il giudice ritiene che sia applicabile una pena non superiore a sei mesi, può sostituirla con la semidetenzione, oppure con la libertà controllata, oppure col pagamento di una somma di denaro, a seconda dell'entità della pena e della personalità del condannato.

Qual è il punto di riferimento che dobbiamo tener presente? Il momento in cui il giudice ritiene di poter sostituire la pena.

C O C O. No, dobbiamo tener presente il fatto per cui si procede; è questo il senso della disposizione.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un altro aspetto che io posso considerare anche valido; ma il problema è che il riferimento non deve essere fatto al momento del fatto, bensì al momento della condanna. Secondo me, dobbiamo riferirci al momento in cui l'imputato deve essere o meno sottoposto alla pena detentiva. La condanna può venire anche molti anni dopo il fatto, come purtroppo accade nella nostra giustizia, e un individuo che ha commesso delitti molti anni fa; nel frattempo potrebbe essere diventato una persona per bene. Se condanno a pena detentiva una persona che per il decorso del tempo è diventata diversa, io applico non uno strumento rieducativo, ma probabilmente uno strumento corruttivo. Pertanto, a mio parere, il riferimento deve essere fatto non al momento del fatto, ma al momento della condanna.

P R E S I D E N T E. Il senatore Coco ha presentato un emendamento tendente a sostituire il numero 2) dell'articolo 56 con il seguente testo: « nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole salvo quando per tutti i reati sia intervenuta riabilitazione ».

G O Z Z I N I. Vorrei proporre una formulazione diversa della sostanza dell'emendamento del relatore per rispondere alle esigenze del senatore Coco, nel senso che la pena detentiva può essere sostituita nei confronti dei punti 2), 3) e 4) soltanto se il fatto è stato commesso dopo almeno dieci anni dal verificarsi delle circostanze suddette.

C O C O. Dato che le circostanze di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono molte, bisogna vedere quelle da cui far decorrere il *dies a quo*.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. La dizione si riferisce a tutte le circostanze.

P R E S I D E N T E. Il senatore Gozzini ha presentato in via subordinata un

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 56 il seguente comma: « La pena detentiva può essere sostituita nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4) solo se il fatto è stato commesso dopo almeno dieci anni dal verificarsi delle circostanze citate ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Sono comunque contrario alla soppressione dell'articolo.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 56 presentato dal senatore **Gozzini**.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal relatore tendente anzitutto a fare dell'alea introduttivo e del punto 1) un comma a se stante e, quindi, a sostituire le rimanenti parti dell'articolo con il seguente comma:

« La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 62, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575 ».

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la prima parte dell'emendamento presentato dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento anzidetto.

È approvata.

Gli altri emendamenti presentati all'articolo 56 sono così preclusi.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 56 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 56.

*(Condizioni soggettive
per la sostituzione della pena detentiva)*

La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.

La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 62, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

È approvato.

Art. 57.

(Esclusioni oggettive)

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
- 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- 321 (pene per il corruttore);
- 322 (istigazione alla corruzione);
- 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
- 371 (falso giuramento della parte);
- 372 (falsa testimonianza);
- 373 (falsa perizia o interpretazione);
- 385 (evasione);
- 391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
- 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
- 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
- 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
- 452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
- 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
- 501-bis (manovre speculative su merci);
- 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;
- 644 (usura).

Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.

Il Governo aveva presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Le pene sostitutive non si applicano ai reati di competenza della Corte d'assise ed a quelli previsti dai seguenti articoli del codice penale ». Tale emendamento viene ora ritirato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, la parte che si riferisce all'articolo 590 del codice penale.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Nella discussione generale ho già manifestato la mia perplessità per il fatto che uno stesso reato (lesioni personali colpose) possa importare la sostituzione della pena detentiva in certi casi e non in determinati altri. Nella specie, il testo che abbiamo all'esame esclude la possibilità della misura sostitutiva quando le lesioni colpose siano state commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro ed abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Anche stamattina, abbiamo stabilito, con riferimento ad altri casi analoghi, che ciò che vale in ordine alla possibilità di applicazione è la pena detentiva in sé e la condizione soggettiva del condannato.

Non è possibile fare differenza tra i diversi modi in cui può eseguirsi un reato: quello che rileva è l'offesa al bene giuridico

2ª COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

protetto. Non è possibile operare una discriminazione nei confronti dei condannati per lo stesso tipo di reato, a seconda che questo sia stato commesso in una circostanza o in un'altra.

Il reato è sempre lo stesso, sia che sia stato commesso di giorno o di notte, sia nei confronti di un uomo che di una donna, sia con un mezzo che con altro: salvo particolari eccezioni previste dalla legge. Altrimenti andremmo incontro a grosse difficoltà di carattere costituzionale.

Per questo chiedo di sopprimere, nelle previsioni di esclusione oggettive, il riferimento all'articolo 590.

T R O P E A N O. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole alla proposta di modifica.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere, nel primo comma, le seguenti parole: « 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale ».

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 57 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 58.

(Condanna alla pena sostitutiva)

Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

È approvato.

Art. 59.

(Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del **condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 52 e 53 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.**

Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del **condannato.**

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il **condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 60.**

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è del senatore Gozzini, e tende a sostituire, nel primo comma, le parole: « e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354 » con le seguenti: « Il magistrato provvede con ordine di servizio ».

Il secondo è del relatore, e tende ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato ».

G O Z Z I N I. L'articolo 59, per l'esecuzione della pena sostituita, fa riferimento al procedimento della magistratura di sorveglianza di cui al capo II-bis dell'ordinamento penitenziario. I provvedimenti esecutivi dovrebbero essere quindi emessi al termine di un'udienza, con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. In tal modo però ci sarebbe un appesantimento evidente dell'attività giudiziaria per rendere possibili le udienze, per accordarsi sulle date, eccetera.

Faccio altresì presente che l'ordine di servizio è stato già previsto nell'ordinamento penitenziario all'articolo 8 della legge del 1977.

In sede esecutiva le determinazioni sulla libertà vigilata circa la casa di lavoro e la colonia agricola avvengono senza udienze, attraverso un procedimento previsto dal codice.

Per tali motivi mi sembrerebbe necessario stabilire una procedura più agile che potrebbe essere quella della prescrizione della libertà vigilata. Io ho proposto l'ordine di servizio che, ripeto, è una forma già prevista nell'ordinamento penitenziario.

La fase esecutiva, a mio giudizio, giustifica un procedimento più snello.

Devo anche evidenziare che una procedura appesantita di questo genere si ripresenta negli articoli 69 e 102. Pertanto, qualora la Commissione approvasse l'emendamento, dovremmo tenerne conto.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione.* Il mio emendamento tende a riempire il vuoto che si determina nei rapporti tra pubblico ministero o pretore e il direttore dell'istituto penitenziario. In base al testo attuale, sostanzialmente il direttore non verrebbe a sapere della sostituzione della pena. Si potrebbe evitare l'inconveniente stabilendo che, nel caso di concessione della semi-

detenzione, l'ordine venga trasmesso, oltre che ai carabinieri e agli uffici di pubblica sicurezza che debbono provvedere alla sorveglianza nel periodo in cui il condannato è all'esterno del carcere, anche al direttore dell'istituto penitenziario.

Faccio però presente alla Commissione che potrebbe ritenersi sottintesa questa comunicazione; in tal caso, non avrei difficoltà a ritirare l'emendamento.

Ho molte perplessità circa l'opportunità di sostituire l'ordinanza con l'ordine di servizio, perchè si tratta di determinare anche le modalità dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata. L'ordine di servizio è un provvedimento che riguarda esclusivamente le relazioni tra il giudice di sorveglianza o il pubblico ministero e il direttore dell'istituto penitenziario; l'ordinanza invece ha effetti anche all'esterno, se non altro nei confronti del condannato. Non vedo, peraltro, complicazioni perchè l'emissione dell'ordinanza non impegna collegi in camera di consiglio nè altre speciali procedure.

P R E S I D E N T E. Debbo rilevare che si tratta di un procedimento giurisdizionalizzato. È indubbiamente più lungo, però è a tutela dei diritti del cittadino.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo concorda con l'opinione del relatore circa l'emendamento del senatore Gozzini, nei cui confronti esprime parere contrario perchè le norme del capo II-bis dell'ordinamento penitenziario sono volte a disciplinare compiutamente la fase processuale di determinazione delle modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive e a garantire la tutela dei diritti dell'interessato, mentre esprime parere favorevole all'emendamento del relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gozzini tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « e osservando le norme del capo II-bis del

titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354 » con le seguenti: « Il magistrato provvede con ordine di servizio ».

Non è approvato.

Faccio rilevare alla Commissione che, in seguito all'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'intero testo dell'articolo 51, occorre apportare al primo comma una modifica di coordinamento tendente ad introdurre il riferimento appunto a tale articolo. Propongo pertanto un emendamento di carattere formale tendente ad inserire, dopo le parole: « indicate negli articoli », il numero: « 51 ». Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

E approvato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato ».

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 59 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

E approvato.

Art. 60.

(Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

Appena ricevuta l'ordinanza prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del

passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione « documento non valido per l'espatrio », limitatamente alla durata della pena.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonchè al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

In conseguenza dell'emendamento poc'anzi approvato, con il quale è stato aggiunto un comma all'articolo precedente, occorre apportare a questo articolo una modifica di coordinamento sostituendo, nel primo comma, le parole: « prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente » con le altre: « prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 60 nel testo coordinato.

E approvato.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Art. 61.

(Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna)

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 52 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione indicata nel comma medesimo.

E approvato.

Art. 62.

(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata)

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte in reclusione o arresto, a seconda della specie della pena detentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistra-

to di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 59, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « in reclusione o arresto, a seconda della specie della » con l'altra: « nella ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Si tratta, signor Presidente, di eliminare una inutile ripetizione.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 62 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 63.

(Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)

L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Il senatore Gozzini ha proposto la soppressione di questo articolo.

In via subordinata, il senatore Gozzini propone di sostituire l'articolo con il seguente: « L'ammissione al regime di semilibertà è esclusa per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente ».

G O Z Z I N I. Non riesco a capire la ragione per cui quando si è meritevoli della semilibertà non si possa ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale. Ritiro, però, l'emendamento soppressivo da me presentato.

L'affidamento in prova al servizio sociale dovrebbe servire al recupero del detenuto; quindi, anche chi ha avuto la pena convertita ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, dovrebbe ugualmente andare al servizio sociale.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. A mio avviso, la situazione non è molto differente da quella che ha indotto il collega Gozzini a ritirare l'emendamento soppressivo. È vero che in quel caso l'affidamento in prova importava la piena libertà del condannato dall'istituto carcerario; ma qui si tratta di una semilibertà che dovrebbe sostituire la semidetenzione, quando la semidetenzione, che è già più grave della semilibertà, è stata revocata per inosservanza degli obblighi. Si tratterebbe, pertanto, di premiare il condannato dandogli, al posto della semidetenzione con il lavoro obbligatorio, la semilibertà con il la-

voro facoltativo. Per questi motivi esprimo parere contrario.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gozzini tendente a sostituire l'intero articolo con il testo di cui ho dato lettura.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 63.

È approvato.

Art. 64.

(Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 60 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive nè il corso della carcerazione preventiva nè l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dell'esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 60.

È approvato.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Art. 65.

(Sospensione disposta a favore del condannato)

Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, la pena della semidetenzione o della libertà controllata può essere sospesa dal magistrato di sorveglianza per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni.

La sospensione non può comunque essere superiore a sette giorni per ciascun mese di pena.

Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 61 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 62.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Gozzini un emendamento tendente a sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: « Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, licenze per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena ».

G O Z Z I N I. Mi pare che tale modifica tenda, da un punto di vista logico, ad abbreviare le cose, e, da un punto di vista sistematico, a giungere alla unificazione con

il procedimento delle licenze, anche per non rendere troppo diverso il regime della semidetenzione da quello della semilibertà. Le due misure sono eseguite negli stessi luoghi, negli stessi stabilimenti, e certe differenze, che probabilmente si verificheranno, non saranno ben comprese dagli interessati. Mi pare che la sostanza rimanga assolutamente la stessa come riferimento alla procedura prevista dall'ordinamento penitenziario.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento, proponendo però di sostituire le parole: « licenze » con le seguenti: « sospensioni delle sanzioni ».

G O Z Z I N I. Sono favorevole a questa modifica.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Forse è meglio specificare e dire, invece che « delle sanzioni », « della semidetenzione e della libertà controllata ». Infatti, gli articoli dell'ordinamento penitenziario cui si fa riferimento riguardano la semilibertà, ed allora la norma si potrebbe interpretare come limitata alla semidetenzione e non estesa anche alla libertà controllata.

G O Z Z I N I. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Do allora lettura dell'emendamento sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 65 presentato dal senatore Gozzini con le modifiche suggerite dal relatore e dal Governo, accettate dal proponente: « Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Metto ai voti i commi terzo, quarto e quinto, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 65 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 66.

(Esecuzione di pene concorrenti)

Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica in ogni caso la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino ad un anno; oltre questo limite si applica la pena detentiva sostituita.

Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica in ogni caso la pena detentiva sostituita ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. A me pare, con questo emendamento, di aver interpretato più precisamente lo spirito dei proponenti. Infatti, limitandosi al significato letterale del testo attuale, si potrebbe intendere che si applichi contemporaneamente sia la pena detentiva che una delle sanzioni sostitutive. Questo emenda-

mento ha lo scopo di precisare il significato della disposizione.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole. Però, sotto il profilo formale, si vorrebbe che le parole: « in ogni caso » fossero sostituite dalle altre: « per intero », al fine di rendere più chiara la formulazione del testo.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Do lettura dell'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal relatore con il subemendamento suggerito dal Governo: « Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita ».

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo sostitutivo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 66 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 66, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 66-bis.

(Revoca della pena sostitutiva)

Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 56, numeri 1) e 2), ovvero

2° COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

altra condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 62.

A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Noi abbiamo precisato le condizioni in base alle quali può essere sostituita la pena detentiva breve. Però non abbiamo considerato che una delle condizioni di non applicabilità della pena detentiva breve può verificarsi successivamente alla sostituzione della pena; ed è proprio a questa ipotesi che propongo di provvedere attraverso questo articolo aggiuntivo. Io ipotizzo che sopravvenga una delle condizioni previste nell'articolo 56 (numeri 1 e 2), cioè che dopo la sostituzione della pena il condannato riceva una nuova condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione per un reato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; o riceva una nuova condanna per un reato della stessa indole. In questi casi, ritengo che la pena sostitutiva debba essere revocata per la parte non ancora eseguita, e convertita a norma dell'articolo 62, poc'anzi approvato.

T R O P E A N O. Signor Presidente, nutro delle perplessità non sulla sostanza dell'emendamento, sul quale concordo, bensì sulla sua formulazione e sul modo di operare il richiamo all'articolo 56.

L'emendamento recita infatti: « Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 56, numeri 1) e 2)... », ma all'articolo 56 si fa riferimento a « condizioni soggettive ».

Pertanto, semmai, dovremo accennare al verificarsi di tali circostanze e condizioni: un riferimento esplicito ad una condanna — quando all'articolo 56 non si fa invece alcun riferimento a condanne — mi sembra improprio.

Non vorrei infatti che si determinasse confusione, anzichè chiarezza, nella interpretazione della norma.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Il rilievo del senatore Tropeano non è privo di fondamento. La prima parte dell'articolo aggiuntivo potrebbe essere modificata sostituendo la parola: « condanna » con l'altra: « condizioni ». Tuttavia è chiaro che la parola « condanna » è riferita ai reati commessi nelle condizioni soggettive precisate dall'articolo 56. Pertanto confermerei la dizione proposta. Piuttosto occorre modificare il testo dell'articolo aggiuntivo per il necessario coordinamento con la redazione dell'articolo 56 approvata in via definitiva. Il primo comma dovrà essere del seguente tenore: « Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 56, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 62 ».

T R O P E A N O. Sono senz'altro d'accordo sulla modifica formale proposta dal relatore al proprio emendamento.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, con la modificazione testè concordata.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto dunque ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore nel testo di cui do lettura:

Art. 66-bis.

(*Revoca della pena sostitutiva*)

Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 56, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 62.

A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

È approvato.

Art. 67.

(Iscrizioni nel casellario giudiziale)

Nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva.

Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'articolo 62, ultimo comma, e dall'articolo 103, ultimo comma.

È approvato.

Art. 68.

Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 58-bis. - *(Iscrizione nel casellario giudiziale)*. — Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva ».

Per ragioni di uniformità con l'articolato fin qui approvato, mi sembra opportuno che anche questo articolo abbia una rubrica. Propongo pertanto una modifica di coordinamento tendente ad inserire nell'articolo la seguente rubrica: « Iscrizione nel casellario giudiziale ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 68 nel testo coordinato.

È approvato.

Art. 69.

(Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 59 possono essere mo-

dificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 52 e 3, 5 e 6 dell'articolo 53.

Il relatore propone di approvare tale articolo nel testo che ci proviene dalla Camera con l'intesa della sua collocazione, in sede di coordinamento, dopo l'articolo 60.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 69 con la predetta intesa.

È approvato.

Art. 70.

(Esecuzione delle pene pecuniarie)

Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale.

Anche per tale articolo il relatore propone una diversa collocazione in sede di coordinamento, e precisamente dopo l'articolo 66 e prima dell'articolo aggiuntivo 66-bis già approvato.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 70 con la predetta intesa di collocazione.

È approvato.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Dopo l'articolo 70, il Governo propone un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 70-bis.

(Disposizioni relative ai minorenni)

La disposizione contenuta nell'articolo 51 non si applica a chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva ancora compiuto gli anni diciotto.

Le disposizioni contenute nell'articolo 53 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 59, non abbia compiuto gli anni diciotto.

In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 59, 60, 61, 62, 64, 65 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le misure alternative previste dal disegno di legge nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati troverebbero un'applicazione assai limitata nei confronti dei minorenni. Almeno il 70 per cento dei reati da questi commessi consistono infatti in furti, che risultano normalmente aggravati, anche quando le condotte sono in realtà di limitata rilevanza sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.

Sarebbe quindi opportuna l'esclusione, nei confronti dei minorenni, della limitazione riferita alla pena edittale, prevista dall'attuale testo dell'articolo 51 che abbiamo eliminato. Non devono aversi preoccupazioni di eccessiva ampiezza delle possibilità di applicazione delle misure alternative, restando operanti i limiti relativi alla pena in concreto inflitta, secondo il disposto dell'articolo 50.

Circa le modalità di esecuzione della libertà controllata, si osserva che l'intervento potrebbe essere più propriamente svolto dal servizio sociale con le modalità dell'af-

fidamento in prova previsto dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Ciò consentirebbe da un lato interventi pedagogicamente più efficaci nei confronti di soggetti in età evolutiva, e dall'altro di sollevare le autorità di pubblica sicurezza da una parte dei nuovi compiti che graverebbero su di esse con la normativa in esame.

Va ricordato che già nella esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata il minore viene seguito e controllato non dalle autorità di pubblica sicurezza ma da organismi di assistenza sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Il secondo comma dell'articolo proposto, nel lasciare immutate le garanzie di controllo del comportamento volute dal legislatore, consentirebbe al tempo stesso una importante azione di risocializzazione dei minori sottoposti alla misura.

Il terzo comma dell'articolo proposto è conseguenzialmente diretto ad attribuire in modo esplicito al servizio sociale per minorenni tutte le funzioni che nei confronti degli adulti sono attribuite agli organi di polizia.

Presidenza
del Vice Presidente TROPEANO

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Condivido l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, almeno per quanto riguarda le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma. La normativa di cui al primo comma, invece, non è più applicabile in quanto abbiamo soppresso la limitazione prevista dall'articolo 51 ai reati di competenza del pretore.

A mio avviso abbiamo fatto bene ad operare tale soppressione, e ciò viene confermato anche dal contenuto del primo comma dell'articolo proposto dal Governo, perchè non solo è vero che quella disposizione si sarebbe applicata solamente ad un minimo numero di reati commessi da minorenni, ma è anche vero che, probabilmente, si sarebbe applicata ad un numero minimo di reati commessi dagli altri.

Mi dichiaro dunque favorevole all'emendamento del Governo a condizione, però, che venga ritirato il primo comma; le restanti disposizioni, infatti, mi sembrano quanto mai opportune per il significato rieducativo che assumono nei confronti dei minori.

L O M B A R D I, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, accolgo senz'altro la proposta del relatore e dichiaro di ritirare il primo comma dell'articolo 70-bis.

P R E S I D E N T E. L'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, in seguito all'accoglimento della proposta del relatore, risulta del seguente tenore:

Art. 70-bis.

(Disposizioni relative ai minorenni)

Le disposizioni contenute nell'articolo 53 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 59, non abbia compiuto gli anni diciotto.

In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 59, 60, 61, 62, 64, 65 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

Propongo che la norma aggiuntiva, se approvata, venga inserita, anziché dopo l'articolo 70, dopo l'articolo 68. Non facendosi osservazioni, con questa intesa, metto ai voti l'articolo aggiuntivo nel testo concordato.

E approvato.

Art. 71.

(Norma transitoria)

Le norme previste da questo capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

E approvato.

SEZIONE II.

APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE
SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO

Art. 72.

(Ambito e modalità d'applicazione)

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I del presente capo.

La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore senatore Valiante alcuni emendamenti.

Il primo tende ad inserire al primo comma, dopo le parole: « sanzione sostitutiva », le altre: « della semidetenzione ». Il secondo tende a sopprimere, nello stesso comma, l'ultimo periodo: « In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione so-

stitutiva su richiesta dell'imputato ». Il terzo emendamento tende a sopprimere, al terzo comma, il primo periodo: « La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione ».

Il Governo ha a sua volta presentato un emendamento soppressivo dell'ultima parte del primo comma identico a quello proposto dal relatore.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Molto brevemente, signor Presidente, per illustrare non tanto il contenuto degli emendamenti da me proposti all'articolo 72, quanto l'importanza dell'istituto che, con tale normativa, affrontiamo.

Si tratta della possibilità di applicare le sanzioni sostitutive brevi, nei casi in cui siano applicabili, su richiesta dell'imputato e concorde il pubblico ministero, non già al termine del dibattimento bensì nel momento stesso in cui arriva la richiesta dell'imputato, e perciò in qualsiasi stato del procedimento, anche in istruttoria. Tanto, allo scopo di porre fine a un procedimento il cui esito appare scontato.

Si tratta del tentativo di sperimentare anche nel nostro ordinamento il *plea bargain* usato negli Stati Uniti; in maniera, ovviamente, corrispondente al nostro ordinamento costituzionale. Negli Stati Uniti, dove vi è la disponibilità dell'azione penale, la difesa ed il procuratore distrettuale possono concordare la pena da applicare al fatto; noi, con questa disposizione, ci limitiamo più semplicemente a consentire la richiesta di applicazione della misura sostitutiva della pena detentiva breve quando ne ricorrono le condizioni.

Il testo che abbiamo all'esame, così come ci è pervenuto dalla Camera, si limita al caso della misura sostitutiva della libertà controllata. Quindi, limita la possibilità di sperimentare la sanzione sostitutiva, su richiesta dell'imputato, solo rispetto a condanne che non superino i tre mesi di reclusione. Abbiamo detto tutti nella discussione generale che questo ci sembra un limite troppo angusto; tutti abbiamo convenuto sull'opportunità di sperimentare, con un po' di coraggio, un ampliamento di questo limite. È per questo che propongo di

aggiungere nel primo comma il riferimento anche alla misura sostitutiva della semi-detenzione.

Il secondo emendamento, sul quale sento che il Governo concorda avendone presentato uno analogo, ha per fine la soppressione del periodo in cui si dice che con la stessa sentenza con cui viene applicata la pena sostitutiva viene dichiarato estinto il reato. Non vi è nessuna ragione per cui il reato debba dichiararsi estinto, tanto più che l'estinzione del reato potrebbe avere effetti, per esempio, in relazione a possibili procedimenti successivi.

Il terzo emendamento tende a sopprimere il primo periodo del terzo comma là dove si dice che la sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione. Come ho detto nella relazione, non vedo perchè questa, pur essendo sentenza vera e propria, non debba avere gli effetti propri di tutte le sentenze. Ovviamente gli effetti saranno limitati perchè limitati sono stati gli accertamenti; ma quanto è stato accertato deve poter rilevare in ogni campo: per esempio, il fatto che l'imputato abbia chiesto l'applicazione della pena sostitutiva è un'implicita confessione, e come tale deve poter far stato a tutti gli effetti, sia pure limitatamente alle implicazioni che possono derivarne.

B E N E D E T T I . Sono d'accordo con il relatore.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 72, l'orientamento del Governo è in direzione restrittiva, perchè questa sezione rappresenta una grossa innovazione nel sistema processuale e sembra opportuno che si applichi in un ambito limitato, al fine di poterne valutare gli effetti prima di pensare ad una ulteriore estensione. Quindi, si suggerisce di non modificare l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 72.

L'emendamento soppressivo del secondo comma è analogo, come si è detto, all'emendamento del Governo, che pertanto si dichiara ad esso favorevole. L'emendamento

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

soppressivo del primo periodo del terzo comma non incontra, invece, il favore del Governo in quanto, pur rappresentando la sentenza di cui all'articolo 72 una vera e propria sentenza di condanna, non si vede perchè il legislatore non possa disciplinarne in maniera restrittiva gli effetti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad aggiungere, al primo comma, prima delle parole: « della libertà controllata », le altre: « della semi-detenzione, ».

E approvato.

Metto ai voti la soppressione, nel primo comma, dell'ultimo periodo: « In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato », proposta con due identici emendamenti dal relatore e dal Governo.

E approvata.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

E approvato.

Per motivi di coordinamento propongo di sostituire, al secondo comma, le parole: « del presente capo » con le altre: « di questo Capo ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il secondo comma nel testo coordinato.

E approvato.

V A L I A N T E , relatore alla Commissione. Faccio presente che, se non venisse soppresso il primo periodo del terzo comma, avremmo come unici effetti quelli previsti dall'articolo 75, cioè la impossibilità di applicare per la seconda volta la pena sostitutiva nei confronti di chi ne ha già beneficiato o di chi ha riportato condanna a pena detentiva. Tra l'altro, è mia intenzione proporre la soppressione dell'articolo 75. Comunque, mi pare grave che non possano derivare altri effetti da questa

sentenza, per esempio del tipo che ho indicato in precedenza. Pertanto, chiedo che venga accolto l'emendamento da me presentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere, nel terzo comma, il seguente periodo: « La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione », al quale il Governo si è dichiarato contrario.

E approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

E approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 72 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 72.

(Ambito e modalità d'applicazione)

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della semidetenzione, della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I di questo Capo.

Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.

E approvato.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Art. 73.

(Competenza)

Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica.

Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza.

Il relatore ha presentato due emendamenti: il primo tende ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « giudice istruttore », le altre: « ovvero il tribunale in camera di consiglio »; il secondo tende a sostituire, al secondo comma, le parole: « un momento successivo » con la parola: « udienza ».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Dopo una più attenta lettura dell'articolo ritengo che gli emendamenti da me presentati non siano necessari; pertanto li ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto, allora ai voti l'articolo 73.

È approvato.

Art. 74.

(Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento)

Il giudice può procedere ai sensi dell'articolo 72 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.

È approvato.

Art. 75.

(Esclusioni soggettive)

Il provvedimento di cui all'articolo 72 non può essere emesso nei confronti di chi

in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Questo articolo, sostanzialmente, impedirebbe di applicare per una seconda volta la pena sostitutiva, salvo che a conclusione del processo, a chi abbia già beneficiato del provvedimento o a chi abbia già riportato una condanna a pena detentiva. Credo che qui possano essere richiamate quelle condizioni che abbiamo stabilito in precedenza per l'applicazione della pena sostitutiva, e in particolare la presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Non è stabilito che sia assolutamente ostativa la precedente applicazione del beneficio o una precedente condanna, salvo che nel caso di cui all'articolo 56 (recidiva generica infraquinquennale o recidiva specifica infradecennale).

Se, quindi, la pena sostitutiva potrà essere sempre disposta a conclusione del processo, non capisco perchè non possa disporsi pure prima, con le semplificazioni che ne derivano.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario alla soppressione perchè consentirebbe di estendere ulteriormente l'applicazione dell'istituto, già notevolmente ampliata.

P R E S I D E N T E . Anche io esprimo il parere che non sarebbe opportuno pervenire alla soppressione di questo articolo.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Potremmo escludere la possibilità dell'applicazione soltanto per chi è già stato precedentemente condannato. La condizione del soggetto dovrebbe essere quella della possibilità o meno di vedersi applicata la sanzione sostitutiva della pena detentiva; se tale condizione ricorre e quindi ricorre anche la presunzione del giudice che il sog-

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

getto si asterrà dal commettere ulteriori reati, perchè dovremmo escludere la possibilità dell'applicazione immediata della misura sostitutiva?

T E D E S C O T A T O . Si potrebbe formulare un nuovo testo del seguente tenore: « Il provvedimento di cui all'articolo 72 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ha riportato condanna a pena detentiva ». In questo modo si consente la possibilità del beneficio più di una volta, ma non a chi ha riportato la pena detentiva.

P R E S I D E N T E . Francamente, mi pare un po' eccessivo, anche in relazione a quanto abbiamo approvato in precedenza.

B E N E D E T T I . Si rimette all'apprezzamento del giudice la possibilità di trarre dalla precedente violazione ragioni contrarie alla presunzione.

L O M B A R D I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è contrario.

V A L I A N T E , relatore alla Commissione. Ritiro il mio emendamento.

F E D E S C O T A T O . Ritiro anch'io la mia proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 75.

È approvato.

Art. 76.

(Iscrizione nel casellario giudiziale)

La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 72 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « per i soli effetti di cui all'articolo precedente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 76 con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 77.

(Esecuzione delle sanzioni sostitutive)

Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della sezione prima del presente Capo.

Anche in questo caso, per ragioni di coordinamento, propongo di sostituire le parole: « del presente capo » con le altre: « di questo Capo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 77 nel testo coordinato.

È approvato.

Art. 78.

(Violazione degli obblighi)

Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 72 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma del presente capo.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« In caso di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata applicata con la sentenza di cui al precedente articolo 72, si procede a norma dell'articolo 62 ».

L O M B A R D I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. L'articolo 78 prevede come delitto autonomo la violazione degli obblighi inerenti alla sanzione sostitutiva irrogata con la sentenza di cui all'articolo 72, mentre di regola, in caso di inosservanza degli obblighi inerenti alle sanzioni sostitutive, si fa luogo alla conversione in pena detentiva ai sensi dell'articolo 62.

Con l'emendamento si propone di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento tra due situazioni perfettamente assimilabili.

V A L I A N T E , relatore alla Commissione. Desidero rappresentare alla Commissione una grossa difficoltà che deriverebbe dall'accettazione dell'emendamento proposto dal Governo.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Nel caso dell'articolo 62 ci troviamo di fronte ad una sentenza piena di condanna, conseguente ad un accertamento che ha portato all'applicazione di una pena detentiva non superiore ai mesi sei, per la quale il giudice può stabilire la misura sostitutiva; qui invece la sentenza ha bloccato l'accertamento al momento in cui l'imputato ha fatto la richiesta della pena detentiva breve, per cui è sicuramente provvedimento emesso da un organo giurisdizionale ma può non contenere il pieno accertamento del fatto. Allora, come si potrebbe applicare una pena, anche se il giudice nella sentenza ha dichiarato di ritenere che in quel caso sarebbe stata applicabile una certa pena detentiva? Secondo me, è assai più fondata la disposizione dell'articolo al nostro esame, perchè ipotizza un autonomo reato di violazione degli obblighi: io non mi sentirei di approvare l'emendamento del Governo, il quale ricorre ad una pena che nella sentenza è stata indicata non già al termine di un accertamento completo e quindi applicata formalmente, ma solo come punto di riferimento.

L O M B A R D I, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora alla votazione. Anche a questo articolo propongo la modifica di coordinamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « del presente capo » con le altre: « di questo Capo ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 78 nel testo coordinato.

E approvato.

Art. 79.

(Comunicazione all'imputato)

Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall'articolo 72 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

E approvato.

Art. 80.

(Entrata in vigore)

Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 80.

(Entrata in vigore)

Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

V A L I A N T E, relatore alla Commissione. Non vedo perchè le disposizioni contenute nel provvedimento debbano essere applicate solo a reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore, L'interesse che abbiamo è proprio quello di applicarle a tutta la congerie di reati minori esistenti.

L O M B A R D I, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 80 nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

E approvato.

Il Governo propone a questo punto una serie di emendamenti concernenti l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale e del regime di semi-libertà su richiesta dell'imputato.

Al fine di consentire un approfondimento di tali emendamenti, se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 18,45 e sono ripresi alle ore 19,30.

Presidenza del Presidente De Carolis

P R E S I D E N T E . Prima della sospensione la Commissione aveva approvato l'articolo 80. Dopo tale articolo il relatore ha presentato una serie di emendamenti che potrebbero essere esaminati nel corso di questa seduta. Il Governo, inoltre, ha presentato, come già si è detto, un gruppo di emendamenti che attengono all'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale e del regime di semilibertà su richiesta dell'imputato in stato di carcerazione preventiva. Poichè trattasi di materia estremamente importante, ritengo che la Commissione non possa procedere entro questa sera all'esame e all'approvazione dell'intero gruppo di emendamenti. Il Governo ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione dell'approvazione del disegno di legge in esame per prevedere una regolamentazione completa di una materia che, del resto, presenta fortissime analogie con quella di cui tratta il provvedimento stesso. Tuttavia, l'ora tarda e la necessità di procedere ad un esame serio e approfondito dell'intera materia mi inducono a ritenere che sia opportuno prevedere, nel corso della prossima settimana, un'altra seduta per esaminare, oltre che i citati emendamenti, gli articoli accantonati nel corso delle varie sedute. D'altronde, le modifiche che la nostra Commissione ha apportato al testo fanno sì che esso debba comunque tornare alla Camera e non possa, quindi, divenire legge entro la settimana.

V E N A N Z I Mi limito ad alcune osservazioni sugli emendamenti presentati dal Governo. Ritengo che la Commissione non abbia il tempo per approvare entro questa sera il provvedimento. Osservo che molti degli emendamenti proposti dal Governo hanno il carattere di disposizioni regolamentari, più che normative: sono, cioè, norme di applicazione della legge. Se tale giudizio è condiviso dalla Commissione, invito il Governo ad espungere dal gruppo di emendamenti gli articoli veramente innovativi sotto il profilo normativo.

Ci si trova di fronte ad ipotesi che non rientrano nella casistica, finora contemplata, della depenalizzazione. Sarebbe pertanto opportuno restringere il nostro esame alla pura e semplice disciplina dell'istituto nuovo dell'applicazione delle sanzioni amministrative o della depenalizzazione a coloro che sono ancora in attesa di giudizio, per i quali non è ancora intervenuta una sentenza definitiva, lasciando, peraltro, ad un successivo regime regolamentare le altre norme. Gli uffici del Ministero in tal modo, ove la Commissione decidesse per un rinvio del seguito della discussione, avrebbero la possibilità di predisporre in due testi diversi la parte normativa e quella regolamentare.

A G R I M I . Desidero esprimere, signor Presidente, a lei, a tutti i colleghi e in modo particolare al relatore i sensi della mia ammirazione per il lavoro che è stato svolto tra ieri e oggi: un lavoro puntuale, minuto, approfondito, frutto di una larga collaborazione tra tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Tale approfondimento della materia ha consentito di risolvere alcune questioni che alla Camera, evidentemente, non erano state ponderate con la dovuta attenzione e, soprattutto, di pervenire alla formulazione di un testo che speriamo — perchè questo è lo spirito che ci anima — sia tale da trovare la sostanziale adesione dell'altro ramo del Parlamento. Se, infatti, approvassimo modifiche per il puro gusto di metterci in polemica, non faremmo gli interessi del Paese. Tradiremmo però il nostro dovere se procedessimo ad un esame frettoloso del testo.

Prendo atto delle nuove proposte del Governo e me ne compiaccio, perchè è opportuno che si abbandoni il metodo della legislazione episodica al quale siamo stati soggetti per tanto tempo, anche a causa di contrastanti spinte dei diversi interessi e settori del Paese. L'inserimento di tali nuove proposte nel testo in esame consentirebbe di approvare un testo ancora più completo e funzionale. Propongo che si prosegua nell'esame degli articoli nella loro successione fino ad una certa ora; poi ci si aggiornerà

in armonia con il calendario dei lavori del Senato.

Comunque, così come magnificamente siamo andati avanti ieri ed oggi, desidererei continuare questo lavoro fino all'ora che stabiliremo poichè ciascuno ha i propri impegni, senza peraltro preoccuparci eccessivamente di arrivare per forza ad un certo articolo e di concludere.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Fino adesso, siamo andati avanti senza porci alcun problema; non abbiamo fissato termini finali, neanche provvisori, e quando abbiamo ritenuto che fosse giunta a saturazione la nostra capacità di lavoro, abbiamo sospeso l'esame del disegno di legge. Io ritengo che se continuiamo a lavorare, non troveremo difficoltà e potremmo finire in serata questa parte del provvedimento. Verso le 21,30 potremmo decidere se continuare o rinviare i lavori.

Debbo dire che, avendo letto gli emendamenti del Governo nel periodo di sospensione opportunamente disposto dal presidente Tropeano, li ho trovati non solo del tutto accettabili, ma soprattutto necessari ed urgenti. Secondo me, il disegno di legge risulterebbe arricchito dall'approvazione degli articoli proposti dal Governo se non altro perchè si procede coraggiosamente ad una innovazione nel settore della libertà personale che da anni costituisce il punto su cui convergono le lamentele della dottrina, degli avvocati, dei magistrati e dei cittadini, e in ordine al quale non siamo riusciti a fare niente. Oltre tutto, appare interessante, e peraltro non rivoluzionaria, la normativa che il Governo propone attraverso i suoi emendamenti.

Ha ragione il senatore Venanzi: taluni emendamenti sono molto descrittivi, tipicamente regolamentari e niente affatto normativi: anche se non mi dissimulo la difficoltà di evitare l'intreccio di norme sostanziali e di norme regolamentari in una materia che ha molti contenuti esecutivi, come quello che attiene all'ordinamento della detenzione in ordine a cui esistono diritti soggettivi da garantire oltrechè regole organizzative da precisare. Nella difficoltà di pre-

cise delimitazioni e a più sicura garanzia dei diritti, potrà convenire provvedere con norme di legge vere e proprie anzichè con provvedimenti regolamentari.

Ho l'impressione che tali articoli possano essere approvati addirittura solo leggendoli: infatti sono formulati in maniera sufficientemente chiara, sia pure un po' troppo lunga.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io ringrazio il Presidente, la Commissione e le parti politiche per l'accoglienza che hanno riservato agli emendamenti presentati non tardivamente, ma come espressione di esigenze maturate attraverso esami collegiali fatti in sede ministeriale sul complesso del disegno di legge e della sua portata; quindi, come espressione dello spirito di esso che è alla base degli obiettivi da raggiungere.

Non ci siamo nascosti che questi emendamenti venivano presentati nel momento in cui la discussione stava per completarsi secondo l'ordine dei lavori stabilito: senza pretendere perciò che la Commissione li esaminasse, ma lasciandone la piena disponibilità sulla base della discussione svolta.

Per quanto riguarda i rilievi del senatore Venanzi, debbo precisare che gli uffici stanno già procedendo ad una rielaborazione del testo presentato e suppongo, pertanto, che al momento in cui, secondo le proposte del relatore, la Commissione avrà terminato l'esame del testo a disposizione, gli articoli siano stati riscritti.

Sono d'accordo che si valuti il da farsi sulla base del procedere della discussione sugli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E. Sulla base dell'orientamento espresso dalla Commissione, possiamo riprendere l'esame dell'articolato.

Faccio rilevare ai colleghi che tutti gli articoli compresi nel Capo III, salvo l'ultimo (articolo 95), sono privi di rubrica. Poichè appare opportuno approvare un articolato omogeneo, se non si fanno osservazioni, in sede di votazione proporrò per ognuno di tali articoli una modifica di coordinamento tendente ad inserire la relativa rubrica.

Con questa intesa, procediamo nell'esame e nella votazione degli articoli:

CAPO III

ESTENSIONE
DELLA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA

Art. 81.

Dopo il primo comma dell'articolo 120 del codice penale è inserito il seguente:

« Nei casi previsti dalla legge il diritto di querela spetta anche alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno ».

Il relatore propone la soppressione di questo articolo.

V A L J A N T E, *relatore alla Commissione*. La mia proposta tende soltanto ad evitare l'estensione del diritto di querela anche alla persona a cui il reato ha cagionato un danno. Il danneggiato può chiedere di esprimere azione risarcitoria costituendosi parte civile.

T R O P E A N O. Sono d'accordo sulla soppressione dell'articolo.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo.

P R E S I D E N T E. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 81.

Non è approvato.

Art. 82.

Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 334. - (*Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa*). — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro dispo-

sto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia ».

« Art. 335. - (*Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*). — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

Metto ai voti l'articolo 82 con la seguente rubrica: « Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale ».

È approvato.

Art. 83.

Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre an-

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

ni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

A questo articolo propongo due modifiche di coordinamento, la prima tendente ad inserire la seguente rubrica: « Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo », e la seconda tendente a sostituire, nel periodo introduttivo, le parole: « sostituito dai seguenti » con le altre: « sostituito dai seguenti commi ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 83 con le modifiche anzidette.

E approvato.

Art. 84.

Dopo l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 388-bis. - (*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo*). — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

Metto ai voti l'articolo 84 con la seguente rubrica: « Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo ».

E approvato.

Art. 85.

Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 493-bis. - (*Casi di perseguibilità a querela*). — I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa o del danneggiato.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo ».

Per una più puntuale redazione del testo, propongo a questo articolo una modifica di carattere formale tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 493-bis in esso previsto, le parole: « o del danneggiato ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo con la modifica anzidetta e con la seguente rubrica: « Casi di perseguibilità a querela ».

E approvato.

Art. 86.

Nell'articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma ».

Metto ai voti l'articolo 86 con la seguente rubrica: « Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare ».

E approvato.

Art. 87.

Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle in-

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

dicare nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Metto ai voti l'articolo 87 con la seguente rubrica: « Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale ».

È approvato.

Art. 88.

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che, nei casi previsti dal primo capoverso, le lesioni siano conseguenza di infortunio sul lavoro o consistano in una malattia professionale ».

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

Art. 88.

(Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose)

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Abbiamo già considerato il caso delle lesioni colpose che dipendano da violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o consistano in una malattia professionale, e abbiamo concluso (articolo 57) che non è opportuno distinguere gli effetti del reato a seconda che dipendano dall'una o dall'altra situazione in cui è stato commesso.

Credo che la stessa ragione ci imponga di stabilire che il delitto di lesioni colpose deve essere considerato sempre punibile a querela della persona offesa, indipendente-

mente dalle condizioni in cui è stato commesso.

T R O P E A N O. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 88 nel testo sostitutivo proposto dal relatore, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 89.

Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il proprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila ».

Metto ai voti l'articolo 89 con la seguente rubrica: « Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni ».

È approvato.

Art. 90.

L'articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 631. - (*Usurpazione*). — Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila ».

Metto ai voti l'articolo 90 con la seguente rubrica: « Usurpazione ».

È approvato.

Art. 91.

L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 632. - (*Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*). — Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila ».

Metto ai voti l'articolo 91 con la seguente rubrica: « Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ».

È approvato.

Art. 92.

Nell'articolo 636 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Metto ai voti l'articolo 92 con la seguente rubrica: « Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo » e con l'inserimento, nell'alinnea introduttivo, dopo la parola: « aggiunto », delle seguenti: « in fine ».

È approvato.

Art. 93.

Dopo l'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 639-bis. — (*Casi di esclusione della perseguibilità a querela*). — Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico ».

Metto ai voti l'articolo 93 con la seguente rubrica: « Casi di esclusione della perseguibilità a querela ».

È approvato.

Art. 94.

Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante ».

Metto ai voti l'articolo 94 con la seguente rubrica: « Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa » e con l'inserimento, nell'alinnea introduttivo, dopo la parole: « aggiunto », delle seguenti: « in fine ».

È approvato.

Art. 95.

(*Norma transitoria*)

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

È approvato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE E AGGRAVAMENTO DI PENE PER ALCUNE CONTRAVVENZIONI

Art. 96.

(*Conversione di pene pecuniarie*)

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.

Il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 96.

(Conversione di pene pecuniarie)

L'articolo 136 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 136. - *Conversione di pene pecuniarie.* — Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

La libertà controllata comporta gli obblighi di cui al Capo II; il lavoro sostitutivo è regolato dagli articoli 97 e 100.

Il ragguglio ha luogo calcolando cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Nel caso di comprovata incapacità al lavoro sostitutivo, di cui all'articolo 51, comma quarto, il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato ».

Il relatore propone inoltre che tale articolo venga collocato dopo l'articolo 99, come articolo 99-bis.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione.* Come ho detto nella relazione introduttiva e come si è convenuto da più parti nel corso della discussione generale, questo articolo, che fa seguito alla dichiarazione di incostituzionalità della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, costituisce una disposizione molto opportuna.

Era stato previsto timidamente il lavoro sostitutivo come corrispettivo della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato. Avendo noi già considerato l'istituto del lavoro sostitutivo come componente fondamentale della semidetenzione e della libertà controllata, misure sostitutive delle pene detentive brevi, è ovvio che dovremo riferirci ad un lavoro sostitutivo di genere diverso. Per questo non mi pare più valida la previsione del secondo comma dell'articolo 96 del disegno di legge al nostro esame: fa riferimento, infatti, a una ipotesi precedente in cui il lavoro sostitutivo veniva introdotto per la prima volta.

Propongo, pertanto, di sostituire il secondo comma, facendo presente che gli articoli 99-ter e 100 riguardano esplicitamente questo lavoro sostitutivo della pena pecuniaria convertita. Ovviamente, anche in questo caso, dovremo prevedere l'ipotesi di comprovata incapacità.

Ho soltanto da esprimere alla Commissione una preoccupazione: ho proposto la sostituzione dell'articolo 136 del codice penale, ma mi è stato fatto osservare che forse non è opportuno intervenire con istituti che il codice non conosce, come quello del lavoro sostitutivo. Il mio emendamento potrebbe allora consistere nella pura e semplice sostituzione dell'articolo 96 del disegno di legge in esame. Potrebbe però essere aggiunta la previsione che è soppresso l'articolo 136 del codice penale, in modo da innovare nella materia ma senza toccare con istituti nuovi il tessuto del codice.

T R O P E A N O . Sono in linea di massima d'accordo per quanto riguarda l'emendamento proposto dal collega Valiante.

Anch'io ho qualche perplessità circa questo intervento modificativo dell'articolo 136 del codice penale, soprattutto per l'estraneità della materia che trattiamo al sistema del codice stesso; però non so se dobbiamo trarre subito come conseguenza l'abrogazione dell'articolo 136. Se infatti si interviene con l'abrogazione totale della norma, non so se si creeranno inconvenienti maggiori di quelli cui si vuole porre riparo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 136 del codice penale: « *Conversione di pene pecuniarie.* — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva già sofferta ».

TROPEANO. Ritengo che potremmo accogliere l'emendamento proposto dal collega Valiante, senza parlare di soppressione dell'articolo 136.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole all'emendamento con la modifica proposta dal relatore stesso, in quanto le perplessità erano sul fatto di portare all'interno del codice penale istituti che trovano la loro disciplina fuori dello stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 96 nel testo sostitutivo proposto dal relatore che, con la modifica da egli stesso apportata, risulta del seguente tenore:

Art. 96.

(*Conversione di pene pecuniarie*)

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si

convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

La libertà controllata comporta gli obblighi di cui al Capo II; il lavoro sostitutivo è regolato dagli articoli 97 e 100.

Il ragguglio ha luogo calcolando cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Nel caso di comprovata incapacità al lavoro sostitutivo, di cui all'articolo 51, comma quarto, il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

È approvato.

Metto ai voti la proposta del relatore di collocare tale articolo dopo l'articolo 99, come articolo 99-*bis*.

È approvata.

Art. 97.

(*Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie*)

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a fare dell'ultimo periodo un comma autonomo.

Il relatore propone altresì che l'articolo venga collocato dopo l'articolo 99-*bis*, come articolo 99-*ter*.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a fare dell'ultimo periodo dell'articolo un comma autonomo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 97 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 97.

(Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie)

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda.

La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni.

È approvato.

Metto ai voti la proposta del relatore di collocare tale articolo dopo l'articolo 99-bis, come articolo 99-ter.

È approvata.

Art. 98.

Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 133-bis. — *(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria)*. — Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa ».

« Art. 133-ter. — *(Pagamento rateale della multa o dell'ammenda)*. — Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento ».

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 133-ter.

VALIANTE, *relatore alla Commissione*. La disposizione che abbiamo considerato risponde alla finalità di favorire i condannati le cui condizioni finanziarie siano modeste, e quindi non siano in grado, senza grave disagio, di provvedere al pagamento della pena (dell'ammenda o della multa) in una unica soluzione. E su questo sono d'accordo.

Ho ricordato però nella relazione generale che la pena pecuniaria rateale è considerata come una pena autonoma da molti ordinamenti moderni. La ragione dell'autonomia di questa pena sta in una maggiore afflittività della pena stessa, che ricorda al condannato, tutti i mesi o tutte le settimane, che egli ha delinquito e che perciò sta pagando un debito verso la società.

Mi pare importante poter introdurre nel nostro ordinamento anche questo tipo di pena, che potrebbe colpire non solo persone non abbienti, ma anche persone abbienti. Ad esempio, un industriale che deve pagare una pena pecuniaria di 10 milioni, se stacca un assegno una volta sola, fa uno sforzo una volta sola e poi magari dimentica.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Se invece deve staccare un assegno ogni mese o magari ogni quindici giorni, ha la possibilità di ricordare il suo fallo più frequentemente.

Quindi, senza eliminare il primo aspetto che ha ispirato la norma in questione, cioè favorire il non abbiente, vorrei introdurre anche questo secondo aspetto, cioè la pena pecuniaria rateale. A me pare che la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 133-ter sia sufficiente per realizzare questa duplice finalità.

T R O P E A N O . Sono d'accordo sull'emendamento proposto, perchè anch'io ritengo opportuno, attraverso una norma di questo tipo, perseguire la duplice finalità di agevolare, da un lato, il non abbiente, e di rendere afflittiva una pena, sia pure così lieve, per l'abbiente. Anche se probabilmente, detto fra parentesi, l'afflizione sarà scarsamente avvertita dall'abbiente, che potrà incaricare qualcuno di fare per suo conto il versamento del rateo.

L O M B A R D I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 133-ter.

E approvato.

Propongo una modifica di coordinamento tendente ad attribuire a questo articolo la seguente rubrica: « Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o dell'ammenda ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

E approvata.

Metto ai voti l'articolo 98 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

E approvato.

Art. 99.

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136, 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 24. — (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a dieci milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni ».

« Art. 26. — (*Ammenda*). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila nè superiore a lire due milioni ».

« Art. 66. — (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis ».

« Art. 78. — (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto ».

« Art. 135. — (*Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva ».

« Art. 136. — (*Modalità di conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge ».

« Art. 163. — (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che la esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa

della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

« Art. 175. — (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale*). — Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.

« Art. 237. — (*Cauzione di buona condotta*). — La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a lire quattro milioni.

2^a COMMISSIONE F

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. L'articolo 99 riguarda una serie di modifiche del codice penale, raggruppate in un solo articolo. Come i colleghi ricorderanno, l'articolo 96, da noi approvato in un nuovo testo e collocato come articolo 99-*bis*, riguarda la conversione delle pene pecuniarie, mentre l'articolo 97, collocato come articolo 99-*ter*, riguarda il limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie. Proporrei pertanto di dividere l'articolo 99 in due articoli distinti: il primo dovrebbe comprendere il nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136, riguardanti rispettivamente la multa, l'ammenda, i limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, i limiti degli aumenti delle pene principali, il ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive e le modalità di conversione delle pene pecuniarie; il secondo dovrebbe prevedere il nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 e dovrebbe essere collocato dopo l'articolo 99-*ter*, come articolo 99-*quater*.

La questione è semplicemente sistematica e trova ragione d'essere appunto nel fatto che l'articolo 96, da noi modificato e votato come 99-*bis*, riguarda la materia dell'articolo 136 del codice penale, per cui è opportuno che l'articolo 99, che lo precede, si fermi all'articolo 136.

Ricordo alla Commissione che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prevista nell'articolo 136 del codice penale, tanto che io stesso avevo prima proposto la soppressione dell'articolo 136. Tuttavia è qui utile richiamarlo per evitare che appaia un vuoto nell'ordinamento a chi, leggendo il codice penale senza conoscere il presente provvedimento, si pon-

ga il caso del condannato non abbiente che non sia in grado di pagare la pena pecuniaria. È opportuno pertanto prevedere genericamente, all'articolo 136, che nel caso di mancato pagamento la pena pecuniaria si converte a norma di legge, rimandando poi tutto al disposto dell'articolo 99-*bis*.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

In accoglimento della proposta del relatore, metto ai voti la prima parte dell'articolo 99, fino al nuovo testo dell'articolo 136 del codice penale compreso, che, con la necessaria modifica di coordinamento nel periodo introduttivo, e con l'attribuzione della relativa rubrica, risulta del seguente tenore:

Art. 99.

(Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale)

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 24. - (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a dieci milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni ».

« Art. 26. - (*Ammenda*). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila nè superiore a lire due milioni ».

« Art. 66. - (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate

nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis ».

« Art. 78. - (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati previsto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Nel caso di concorso di reati previsto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto ».

« Art. 135. - (*Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva ».

« Art. 136. - (*Modalità di conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge ».

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 99-*quater*, costituito dalla rimanente parte dell'articolo 99, che, con le necessarie modifiche di coordinamento, risulta così formulato:

Art. 99-*quater*.

(Nuovo testo dagli articoli 163, 175 e 237 del codice penale)

Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

« Art. 175. - (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). — Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie ».

« Art. 237. - (Cauzione di buona condotta). — La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata ».

E approvato.

Art. 100.

(Lavoro sostitutivo)

Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo

Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.

Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una o due giornate lavorative per settimana, salvo che il condannato non chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

al primo comma, sopprimere le parole: « presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o »;

al secondo comma, alla parola: « provincia » sostituire l'altra: « regione ».

V A L I A N T E, relatore alla Commissione. La ragione del primo emendamento sta nella preoccupazione che la dizione « lo Stato, le regioni, le province, i comuni » finisca per far intendere per lavoro sostitutivo quello che più comodamente si compie dietro a un tavolino di burocrati o davanti all'uscio di un dirigente. La più vasta espressione che rimarrebbe: « enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale », è tale da comprendere eventualmente anche lo Stato, le regioni e gli enti locali, ma porrebbe in primo piano il concetto di lavoro immediatamente finalizzato a beneficio della collettività.

La ragione dell'emendamento al secondo comma è quella di offrire al lavoro sostitutivo un ambito più largo, oltre quello della provincia, quale potrebbe essere ad esempio quello della regione. Sarà, poi, sempre il giudice a decidere sulla migliore destinazione.

L O M B A R D I, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Riguardo al primo

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

emendamento si potrebbe dire: «... presso pubbliche amministrazioni per compiti di...».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Ma io vorrei allargare la prospettiva perchè anche un ente privato di assistenza, ad esempio in occasione di un terremoto o altra calamità, potrebbe utilizzare questo tipo di lavoro sostitutivo.

G O Z Z I N I . Vorrei sottoporre alla Commissione una questione che mi preoccupa alquanto. Con questo provvedimento già veniamo a gravare notevolmente i compiti della magistratura di sorveglianza. Ora, alla fine dell'articolo 100 si prevede una delega del Ministero di grazia e giustizia al magistrato di sorveglianza per le convenzioni speciali ivi previste. Mi sembra, però, che si tratti di compiti prevalentemente amministrativi, di cui sarebbe preferibile non gravare i magistrati di sorveglianza. Non ho presentato un emendamento soppressivo in tal senso, ma desidero ugualmente far presente la mia preoccupazione.

T R O P E A N O . Francamente ritengo che, anche così come è formulata, la norma dell'articolo 100 possa soddisfare le esigenze prospettate dal relatore con i suoi emendamenti. Pertanto, ritengo che potremmo mantenere l'attuale formulazione, anche perchè le pubbliche amministrazioni a cui ha fatto cenno il Sottosegretario sono le stesse indicate nell'articolo in modo specifico, una per una. Quindi, qualsiasi modifica non sarebbe sostanziale, mentre mi sembra che la norma così come è già soddisfatta tutte le esigenze.

Riguardo, invece, alle preoccupazioni del senatore Gozzini devo dire che mi sembrano logiche, perchè nel complesso veniamo ad aggravare seriamente le funzioni, i compiti, le attività dei giudici di sorveglianza; e, soprattutto, mi pare eccessiva la previsione di una delega in senso assoluto, da parte del Ministero al giudice di sorveglianza, per la stipula delle convenzioni speciali. Potremmo, piuttosto, prevedere la redazione di convenzioni-tipo da parte del Ministero,

per cui la delega al giudice di sorveglianza potrebbe consistere soltanto nel perfezionamento della stipula della convenzione stessa. In questo modo riparmieremo al giudice di sorveglianza una incombenza che potrebbe richiedere molto tempo.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La stipulazione e quindi la predisposizione delle convenzioni speciali sono effettuate dal Ministero di grazia e giustizia e quindi, come avviene nella prassi amministrativa, il magistrato di sorveglianza è delegato solo alla stipula materiale della convenzione stessa. Pertanto, il senatore Gozzini può essere rassicurato nelle sue preoccupazioni. D'altra parte, io mi preoccuperei piuttosto di lasciare al magistrato di sorveglianza un margine, in modo che non sia ingabbiato, per così dire, nella rigidità di una convenzione-tipo e da poter agire secondo convenienza.

Quanto all'emendamento presentato dal relatore al primo comma, sono contrario.

P R E S I D E N T E . Dopo quanto è stato detto, il relatore insiste nei suoi emendamenti?

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Continua a preoccuparmi il fatto che enti quale lo Stato, le regioni, le province e i comuni possano contribuire ad « imboscare » i condannati non utilizzandoli effettivamente in un lavoro concreto per la collettività.

Dovremmo considerare l'opportunità che il lavoro sostitutivo venga retribuito a parità del lavoro penitenziario.

T R O P E A N O . Ma qui si tratta di una o due giornate. Dobbiamo coordinare le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma. Gli altri giorni della settimana vengono retribuiti regolarmente: quindi, in questo senso mi sembra che l'articolo 100 possa rimanere così com'è.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Insisto nel mio emendamento.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

C O C O . Il problema si deve comunque affrontare. Anzitutto mi sembra non infondato l'emendamento soppressivo proposto dal relatore; ma la questione seria è la seguente: se queste persone per una o due giornate alla settimana debbono prestare l'attività lavorativa qui prevista, che non è coatta ma è obbligatoria, non può tale attività costituire una grave remora per la ricerca di un altro lavoro? A meno che non si dica che questo lavoro sostitutivo deve essere svolto soltanto di sabato e di domenica, il che sarebbe opportuno per non creare intralci. Infatti, c'è il pericolo che una riforma che parte con premesse così elevate, per raggiungere scopi altrettanto elevati, non possa dare i risultati che ci proponiamo proprio per questi piccoli inconvenienti che si vengono a verificare.

Quindi, o diciamo che questa attività si svolge a favore di enti di altro genere nelle giornate festive o, altrimenti, la norma può costituire veramente una grave remora per chi già incontra delle difficoltà nel trovare un lavoro e dovrebbe, in questo caso, prestare un lavoro sostitutivo come espiazione della sanzione.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Credo che il problema non si ponga perchè il lavoro sostitutivo è previsto per una o due giornate alla settimana e al limite potrebbe coincidere con i giorni festivi. Sta al condannato chiedere di poter prestare questo lavoro sostitutivo in due o più giornate alla settimana. Quindi penso che lasciando il testo in questo punto così com'è noi lasciamo una maggiore libertà di organizzazione reciproca, sia al giudice che deve concedere l'autorizzazione sia al condannato che deve chiederla.

T E D E S C O T A T Ò . Trovo che la norma così come è formulata lasci un importante margine di valutazione all'amministrazione. Quindi sarà il Ministero stesso a valutare con esattezza se è preferibile stipulare alcune convenzioni con determinati enti o fare un accordo per una specifica attività con un ente pubblico. Perchè vogliamo precludere al Ministero la facoltà di fare accordi con gli enti pubblici?

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Sia ben chiaro che non ho escluso gli enti pubblici e non ho scelto gli enti privati. Ho voluto soltanto escludere lo Stato, le regioni, le province e i comuni perchè mi sembra che questi diano piuttosto la possibilità di sistemare i condannati di cui ci occupiamo in un ufficio, il che ritengo che sia contro lo spirito della norma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o ».

Non è approvato.

Metto ai voti il primo comma.

È approvato.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono contrario anche all'altro emendamento proposto dal relatore al secondo comma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire, nel secondo comma, la parola: « provincia » con l'altra: « regione ».

Non è approvato.

C O C O . Qui si dice: « per una o due giornate lavorative per settimana ». Che cosa significa? A mio avviso sarebbe preferibile dire: « per almeno una giornata lavorativa alla settimana ».

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo caso dovremmo sopprimere l'altra parte del secondo comma, dove si dice: « salvo che il condannato non chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale », perchè a mio avviso non avrebbe più senso. Comunque, mi rimetto al parere della Commissione.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Coco, con il mantenimento della seconda parte del secondo comma dell'articolo 100 che prevede anche una facoltà del condannato di chiedere l'ammissione ad una maggiore frequenza settimanale.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Coco tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « per una o due giornate lavorative per settimana » con le altre: « per almeno una giornata lavorativa per settimana ».

E approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 100 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

Art. 101.

L'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 586. — (*Esecuzione di pene pecuniarie*). — Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato nel precetto, il condannato è tenuto al pagamento del residuo ammontare delle pene in un'unica soluzione.

Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618.

Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento

entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta.

Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolubilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria. Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo ».

A questo articolo sono stati presentati dal relatore tre emendamenti. Il primo tende a sopprimere il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 586.

Il secondo emendamento tende ad inserire, dopo il quinto comma del nuovo testo dell'articolo 586, il seguente comma aggiuntivo:

« Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente ».

Il terzo emendamento tende a formare dell'ultimo periodo del sesto comma del nuovo testo dell'articolo 586 un comma autonomo.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. In primo luogo, mi pare che la disposizione concernente la conversione della pena pecuniaria non eseguita sia mal posta al terzo comma dell'articolo 586 del codice di procedura penale, e debba invece essere collocata dopo la disciplina delle garanzie di esecuzione e il procedimento per il pagamento della pena pecuniaria. In sostanza, il comma che propongo di inserire ripete il testo di quello che propongo di sopprimere.

Quanto alla previsione del mancato pagamento, anche di una sola rata, ho preferito lasciarla alla discrezione del giudice.

L'ultimo emendamento ha un carattere puramente formale.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sopprimere il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 586.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente ad inserire, dopo il quinto comma del nuovo testo dell'articolo 586, il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a scindere l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 586 in due commi distinti.

È approvato.

Propongo infine una modifica di coordinamento tendente ad attribuire all'articolo la seguente rubrica: « Esenzione di pene pecuniarie ». Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 101 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 101.

(Esecuzione di pene pecuniarie)

L'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 586. - *(Esecuzione di pene pecuniarie)*. — Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'av-

viso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.

Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618.

Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta.

Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente.

Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolubilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria.

Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo ».

È approvato.

Art. 102.

(Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda)

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.

Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 59.

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 61, 64, 65 e 69.

E approvato.

Art. 103.

(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda)

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata o al lavoro sostitutivo conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 63.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 102 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero

competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

A questo articolo propongo una modifica di carattere puramente formale tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « o al lavoro sostitutivo » con le seguenti: « , ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 103 con la modifica formale anzidetta.

E approvato.

Art. 104.

Dopo l'articolo 388-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 388-ter. — *(Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)*. — Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Propongo una modifica di coordinamento tendente ad inserire in questo articolo la seguente rubrica: « Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo nel testo coordinato.

E approvato.

Art. 105.

È abrogato l'articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Anche a questo articolo propongo una modifica di coordinamento tendente ad inserire la seguente rubrica: « Abrogazione di norma ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo nel testo coordinato.

E approvato.

Art. 106.

(Disposizioni transitorie)

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Le disposizioni sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Non possiamo tenere in sospeso una norma ormai dichiarata illegittima da una sentenza della Corte costituzionale e, d'altra parte, dobbiamo pur provvedere alla conversione delle pene pecuniarie non eseguite per l'insolvibilità del condannato. Mi pare dunque una necessità inderogabile l'applicazione di queste norme anche ai reati commessi precedentemente all'entrata in vigore della legge in esame.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al Governo non sembra possibile applicare le disposizioni per la pena pecuniaria ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Tali disposizioni sono peggiorative del regime sanzionatorio dei reati puniti con la multa e l'ammenda rispetto al regime sancito con la sentenza della Corte

costituzionale che ha dichiarato illegittima la conversione. Tali disposizioni non possono avere applicazione retroattivamente.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Apprendo con sorpresa che la conversione della pena pecuniaria nel lavoro sostitutivo sarebbe peggiorativa rispetto alla riduzione della pena pecuniaria in detenzione!

Se questo non è vero, come mi pare che sia, allora vuol dire che l'obiezione del rappresentante del Governo non è fondata!

T E D E S C O T A T Ò . Data la delicatezza della materia, che non credo possa essere oggetto di improvvisazione, ritengo che sia gli argomenti portati dal relatore che quelli adottati dal Governo meritino una riflessione; poichè abbiamo accantonato altre norme e non riusciamo, verosimilmente, a concludere in serata l'esame del provvedimento, proporrei di accantonare anche l'articolo in questione.

D E G I U S E P P E . Condivido la proposta della senatrice Tedesco Tatò.

P R E S I D E N T E . Anche io mi associo a questa richiesta. Pertanto, se non si fanno osservazioni, l'articolo 106 viene accantonato. Proseguiamo nell'esame degli articoli successivi:

Art. 107.

L'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — (*Perdono giudiziale*). — Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio ».

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

A questo articolo propongo una modifica di coordinamento tendente ad inserire la seguente rubrica: « Perdono giudiziale ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo nel testo coordinato.

E approvato.

Art. 108.

(Aumento delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonchè le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.

E approvato.

Art. 109.

(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

E approvato.

Art. 110.

(Pene proporzionali)

Le disposizioni degli articoli 108 e 109 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

E approvato.

Art. 111.

Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 196. - *(Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente)*. — Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolubilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 ».

« Art. 197. - *(Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende)*. — Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvenza del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 ».

Propongo una modifica di coordinamento tendente ad inserire in questo articolo la seguente rubrica: « Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo nel testo coordinato.

E approvato.

Art. 112.

Tutte le disposizioni processuali relative al civilmente obbligato per l'ammenda si intendono riferite anche al civilmente obbligato per la multa.

Per una migliore redazione del testo, propongo a questo articolo una modifica di carattere puramente formale tendente a sostituire, laddove ricorre, l'espressione: « al civilmente obbligato » con la seguente: « alla persona civilmente obbligata ». Propongo inoltre una modifica di coordinamento tendente ad inserire la seguente rubrica: « Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 112 con le modifiche anzidette.

E approvato.

Prima di procedere nell'ulteriore esame dell'articolato, faccio rilevare che tutti gli articoli compresi nel Capo V, tranne l'articolo 141, sono privi di rubrica. Pertanto, se

non vi sono obiezioni, in analogia con quanto fatto in precedenza, in sede di votazione proporrò per ognuno degli articoli una modifica di coordinamento tendente ad inserire la relativa rubrica.

Con questa intesa, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi, di cui do lettura:

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA

Art. 113.

I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ».

Metto ai voti l'articolo 113 con la seguente rubrica: « Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie ».

E approvato.

Art. 114.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti ».

Metto ai voti l'articolo 114 con la seguente rubrica: « Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale ».

E approvato.

Art. 115.

Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 32-bis. - (*Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*). — L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio ».

« Art. 32-ter. - (*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno nè superiore a tre anni ».

« Art. 32-quater. - (*Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

A questo articolo propongo una modifica puramente formale tendente ad inserire nel periodo introduttivo, dopo le parole: « i seguenti », la parola: « articoli ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 115 con la modifica anzidetta e con la seguente rubrica: « Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

E approvato.

Art. 116.

Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo ».

Metto ai voti l'articolo 116 con la seguente rubrica: « Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo ».

E approvato.

Art. 117.

L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 34. - (*Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa*). — La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile ».

Metto ai voti l'articolo 117 con la seguente rubrica: « Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio ».

E approvato.

Art. 118.

Dopo l'articolo 35 del codice penale è inserito il seguente:

Art 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). — La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio ».

Metto ai voti l'articolo 118 con la seguente rubrica: « Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ».

E approvato.

Art. 119.

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 140. - (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Il giudice, durante l'istruzione o il giudizio, può applicare provvisoriamente una pena accessoria quando, **avuto riguardo alla specie e alla gravità del reato**, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importi l'applicazione della stessa pena accessoria e quando ricorrano ragioni inerenti alla assicurazione delle prove o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.

La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna ».

A tale articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente: « L'articolo 140 del codice penale è soppresso ».

In via subordinata, il relatore propone un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 140 del codice penale, contenuto nell'articolo, con il seguente: « Il giudice, durante l'istruzione, può applicare una pena accessoria nei casi in cui sussistano specificate inderogabili esigenze di assicurazione di elementi di prova e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi. Il termine previsto può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.

L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri in-

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

renti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.

La pena accessoria provvisoriamente applicata è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna ».

Inoltre, subordinatamente all'approvazione di quest'ultimo emendamento proposto dal relatore, io stesso ed i senatori Tropeano e Tedesco Tatò abbiamo presentato un subemendamento aggiuntivo tendente a ripristinare il terzo comma dell'articolo 140 così come trasmesso dalla Camera dei deputati. Pertanto, dovrebbe essere reinserito nel testo, dopo il secondo, il comma che recita: « La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare ».

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. L'articolo 140 del codice penale, concernente l'applicazione provvisoria di pene accessorie, costituisce oggetto di rilievi critici da numerosi anni a questa parte. È stato perfino sottoposto alla valutazione della Corte costituzionale affinché fosse dichiarata la sua incostituzionalità. La Corte ha tuttavia dichiarato infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, pur ammettendo che l'uso che si fa dell'articolo 140 del codice penale è molto spesso distorto e deve essere ridimensionato nei limiti delle effettive esigenze processuali e cautelari.

La Commissione consultiva per il nuovo codice di procedura penale, ritenendo questa una norma di carattere processuale e non sostanziale, ne ha proposto, se non vado errato all'unanimità, la soppressione sotto il profilo della non opportunità di un intervento provvisorio del giudice quando ancora non è stata accertata la responsabilità dell'imputato, specialmente in considerazione delle conseguenze gravi cui questo fatto può portare.

Non ho bisogno di ricordare l'ultimo caso eclatante relativo a Sarcinelli e a Baffi: l'uno venne arrestato e l'altro sospeso dalle funzioni. Quando Sarcinelli fu liberato e reintegrato nelle sue funzioni è avvenuto che, dopo pochi mesi, lo stesso giudice che ne aveva ordinato l'arresto — e quindi la sospensione provvisoria dall'ufficio — ha

riconosciuto che il fatto non sussiste. Nel frattempo, però, si erano verificati non pochi pregiudizi! Pensate, ad esempio, che cosa succede quando si sospende dall'esercizio professionale un notaio per uno o due anni; trascorso questo periodo la clientela, evidentemente, si è completamente dispersa!

Questa è dunque la ragione che ha indotto la Commissione consultiva per il nuovo codice di procedura penale a proporre la soppressione dell'articolo 140 del codice penale, anche per la considerazione che, per provvedere alle esigenze ispiratrici dell'articolo stesso, si possa usare altro strumento.

Proprio per queste considerazioni, signor Presidente, propongo dunque in linea principale la soppressione dell'articolo 140 del codice penale.

Devo tuttavia aggiungere che, nel corso di incontri informali con altri parlamentari, ed anche a seguito dell'orientamento che ha avuto la discussione generale, ho ricevuto l'impressione che alcuni Gruppi politici non siano favorevoli alla soppressione da me proposta. Essi ritengono che la norma preveda ad esigenze di carattere processuale, di carattere cautelare, delle quali non si può non tener conto.

Di conseguenza, ma soltanto in via subordinata, nel caso in cui si voglia mantenere l'attuale disposizione dell'articolo 140, proporrei che la Commissione preveda che le pene accessorie possano essere provvisoriamente applicate durante l'istruttoria e prima della sentenza definitiva solo in relazione a specificate esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi.

Si tratta di un limite che troviamo già nella legge di delega per il nuovo codice di procedura penale a proposito delle misure di coercizione personale.

Pertanto, il mio emendamento subordinato prevede: « Il giudice, durante l'istruttoria, può applicare una pena accessoria nei casi in cui sussistano specificate inderogabili esigenze di assicurazione di elementi di prova e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi. Il termine previsto può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi ».

In sostanza il giudice deve accertare che il pubblico ufficiale abbia veramente compiuto dei reati nel periodo in cui ha prestato la sua attività. Siccome le prove potrebbero essere inquinate, può essere necessario che il pubblico ufficiale sia escluso dal servizio per il periodo in cui, presumibilmente, sarà compiuto l'accertamento. Ovviamente il periodo di sospensione della pena accessoria provvisoria va computato nella pena accessoria conseguente alla condanna.

Se verrà accettato il mio emendamento, soprattutto per ciò che riguarda la limitazione del tempo, non sarà più necessario prevedere nell'ultimo comma che la pena accessoria non può avere durata superiore a quella massima prevista dalla legge.

PRESIDENTE. È sempre un limite massimo, che va previsto come cautela.

TROPEANO. Senza ripetere ciò che abbiamo detto nel corso dell'esame del provvedimento, vorrei ricordare che ho insistito sull'inopportunità, almeno in questo momento, di abrogare l'articolo 140 del codice penale perchè, se è vero che la previsione della sua abrogazione nel complesso delle norme che attengono all'intero processo penale può acquistare una rilevanza significativa, la stessa rilevanza non può certamente assumere nel contesto delle norme che stiamo qui esaminando.

D'altra parte, nella riforma del processo penale sono evidentemente previste altre forme di intervento del giudice durante la fase istruttoria che non avremmo la possibilità di prevedere in questa occasione. Ritengo allora che la soppressione dell'articolo 140 non possa essere assolutamente accettata.

Per quanto riguarda l'emendamento subordinato del relatore, possiamo anche accedervi, a condizione però che venga inserito l'emendamento a firma De Carolis e nostra, consistente nel ripristino di un comma che faceva parte dell'articolo 119 del disegno di legge in esame e che tra l'altro avevamo ritenuto opportuno, salvo qualche ri-

serva. Allo stesso modo dobbiamo mantenere l'ultima parte dell'articolo 119, perchè non credo possa essere esclusa la possibilità che si verifichi anche il caso in cui il periodo di sospensione previsto dal giudice superi la pena massima.

AGRIMI. Credo che ci troviamo di fronte ad un ostacolo serio per la celerità della discussione. Il tema è stato dibattuto così a lungo che non possiamo liberarcene nel giro di pochi minuti. Si potrebbe anche abrogare l'articolo 140 del codice penale, e sarebbe una decisione lineare, ma con tutte le conseguenze che non mi nascondo. Si potrebbe anche decidere di lasciarlo, nel senso che non ce ne siamo ancora interessati; ma quando entriamo nel particolare, nell'eventualità di modificarlo, l'impresa non è tanto facile: una cosa è studiare una modifica, altra cosa è modificare l'articolo nel modo in cui si è andati procedendo, tanto alla Camera che in questa sede, nell'esaminare il disegno di legge. Nessuno può nascondersi, infatti, l'eco sfavorevole, che pure ha il suo peso che ha avuto quell'emendamento, per cui chi ha un incarico elettivo dovrebbe essere sottratto a quella norma. Viviamo in un paese democratico, soggetto alle critiche di tutti, e sappiamo bene che non piace all'opinione pubblica una norma di questo tipo: se c'è da salvaguardare una funzione bisogna riconoscere che quella del notaio è uguale a quella di altri pubblici amministratori. Perciò, se dobbiamo approfondire la materia, occorre farlo con calma. Abbiamo già accantonato un articolo importante: dovremmo muovere da una concezione un po' più elastica di quella cui ci siamo ispirati finora. Anche per l'articolo 140 del codice penale non credo di poter accettare di pervenire ad una decisione non facile nel giro di pochi minuti, per cui pongo adesso il problema di stabilire se è il caso di proseguire nella discussione o accantonare l'articolo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'articolo 119 è accantonato per un migliore approfondimento della ma-

teria. Procediamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 120.

Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda ».

Metto ai voti l'articolo 120 con la seguente rubrica: « Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere ».

E approvato.

Art. 121.

Dopo l'articolo 162 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 162-bis. - (*Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative*). — Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato »

Metto ai voti l'articolo 121 con la seguente rubrica: « Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative ».

E approvato.

Art. 122.

Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere l), m), n), o) del terzo comma dell'articolo 11.

Il relatore ha proposto un emendamento soppressivo dell'articolo. Comunque l'articolo va accantonato in quanto collegato con l'articolo 11, a sua volta precedentemente accantonato. Passiamo agli articoli successivi, di cui do lettura:

Art. 123.

L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 165. - (*Obblighi del condannato*). — La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nella prima parte del presente articolo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti ».

Ai fini di una migliore redazione dell'articolo, propongo una modifica formale tendente a sostituire, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 165, le parole: « nella prima parte del presente articolo » con le altre: « nel comma precedente ». Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 123 con tale modifica e con la seguente rubrica: « Obblighi del condannato ».

È approvato.

Art. 124.

L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 389. - (*Inosservanza di pene accessorie*). — Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata ».

Metto ai voti l'articolo 124 con la seguente rubrica: « Inosservanza di pene accessorie ».

È approvato.

Art. 125.

Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza ».

Metto ai voti l'articolo 125 con la seguente rubrica: « Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio ».

È approvato.

Il relatore propone un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 125, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 125-bis.

(*Impugnazione dell'imputato avverso i provvedimenti in materia di libertà personale*).

L'articolo 263-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« **Art. 263-bis.** - (*Impugnazioni dell'imputato avverso i provvedimenti in materia di libertà personale*). — L'imputato può proporre appello contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto, emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento.

Se il provvedimento è stato emesso dal pretore, dell'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria. Ai corrispondenti uffici vanno rimessi, anche in copia autenticata, gli atti necessari per la decisione.

L'imputato può ricorrere per cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti di cui al primo comma, e inoltre contro la convalida dell'arresto di cui all'articolo 246.

Le impugnazioni non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

Osservo però che tale articolo aggiuntivo non può essere esaminato poichè analoga materia è all'esame della Camera dei deputati in sede legislativa, dinanzi alla 4ª Commissione permanente. Se qualcuno dovesse richiedere la procedura prevista dall'articolo 51 del Regolamento del Senato, faccio

presente che ciò non farebbe che ritardare l'iter del provvedimento perchè comporterebbe un'intesa tra i Presidenti delle due Camere per decidere a quale delle due proposte dare la precedenza.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, l'emendamento non verrà posto ai voti.

Procediamo nell'esame degli articoli successivi:

Art. 126.

L'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 301. - (*Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza*). — L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.

Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.

Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

Metto ai voti l'articolo 126 con la seguente rubrica: « Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza ».

E approvato.

Art. 127.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

Metto ai voti l'articolo 127 con la seguente rubrica: « Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza », e con l'inserimento, nell'alea introduttiva, in fine, della parola: « commi ».

E approvato.

Art. 128.

L'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 485. - (*Esecuzione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza*). — Quando dalla condanna inflitta deriva una pena accessoria e ricorrono le condizioni previste nell'articolo 140 del codice penale, il giudice, con la sentenza, può ordinare l'applicazione provvisoria della pena accessoria.

Nello stesso modo il giudice provvede quanto alla provvisoria esecuzione delle misure di sicurezza, nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale.

La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza.

L'impugnazione della sentenza per il capo che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza non ne sospende l'esecuzione ».

2ª COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

Se non si fanno osservazioni, l'articolo viene accantonato, essendo collegato all'articolo 119 precedentemente accantonato. Passiamo agli articoli successivi, di cui do lettura:

Art. 129.

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 512. - (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato **contravventore abituale o professionale**;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione ».

Metto ai voti l'articolo 129 con la seguente rubrica: « Appello contro sentenze del pretore ».

E approvato.

Art. 130.

L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 513. - (*Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise*) — Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato **contravventore abituale o professionale**,

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la **pena dell'arresto**, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale **presso la corte di appello** nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ».

Propongo una correzione puramente formale tendente a sostituire al punto 3), dopo le parole: « con l'arresto », il punto e virgola con la virgola. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 130 con la correzione anzidetta e con la seguente rubrica: « Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise ».

E approvato.

Art. 131.

All'articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento ».

A questo articolo propongo una modifica di carattere formale tendente ad inserire nel periodo introduttivo, dopo le parole: « è aggiunto », le altre: « in fine ». Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 131 con tale modifica e con la seguente rubrica: « Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità ».

È approvato.

Art. 132.

Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del numero 1, dopo le parole: « Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che », sono inserite le seguenti: « si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che ».

Metto ai voti l'articolo 132 con la seguente rubrica: « Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario ».

È approvato.

Art. 133.

Dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ap-

provate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti:

« Art. 48-bis. — Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del codice di procedura penale ».

« Art. 48-ter. — Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento ».

Metto ai voti l'articolo 133 con la seguente rubrica: « Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale » e con l'inserimento, nell'alea introduttiva, in fine, della parola: « articoli ».

È approvato.

Art. 134.

Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per la durata di un anno ».

V A L I A N T E, relatore alla Commissione. Questo articolo stabilisce il divieto di emettere assegni bancari o postali per la

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

durata di un anno nel caso di condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. Io domando alla Commissione se ritiene sufficiente il limite dell'impedimento di un solo anno. Potremmo, eventualmente, non fissare una durata unica, e lasciare al giudice la possibilità di applicare la pena tra un minimo e un massimo.

PRESIDENTE. Bisogna comunque stabilire un massimo.

VALIANTE, *relatore alla Commissione.* Potrebbe essere da uno a due anni.

COCO. Forse sarebbe meglio da uno a cinque anni, o da uno a tre anni.

PRESIDENTE. Oppure, diciamo: « fino a due anni ».

VALIANTE, *relatore alla Commissione.* Io propongo da uno a tre anni.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire le parole: « per la durata di un anno » con le altre: « per un periodo da uno a tre anni ».

È approvato.

Per una migliore formulazione del testo propongo una modifica di carattere puramente formale tendente a sostituire, nel periodo introduttivo dell'articolo, le parole: « è aggiunto » con le altre: « è inserito ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 134 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti e con la seguente rubrica: « Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circo-

lari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia ».

È approvato.

Art. 135.

Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è aggiunto il seguente:

« Art. 116-bis — Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni ».

Metto ai voti l'articolo 135 con la seguente rubrica: « Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia » e con la sostituzione della parola « inserito » all'altra: « aggiunto ».

È approvato.

Art. 136.

Dopo l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 124. — All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.

Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ».

2^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1981)

« Art. 125. — Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni ».

Anche a questo articolo propongo una modifica di carattere formale tendente a sostituire, nel periodo introduttivo, le parole: « sono aggiunti i seguenti » con le altre: « sono inseriti i seguenti articoli ». Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo con tale modifica e con la seguente rubrica: « Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia ».

È approvato.

Art. 137.

Dopo l'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti:

« Art. 80-bis. - (*Confisca e sequestro del veicolo*). — Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale ».

« Art. 80-ter. - (*Pena accessoria*). — Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale ».

Metto ai voti l'articolo 137 con la seguente rubrica: « Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale » e con l'inserimento della parola « articoli » alla fine dell'linea introduttivo.

È approvato.

Art. 138.

Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, c inserito il seguente:

« Art. 80-bis. - (*Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità*). — Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità ».

Metto ai voti l'articolo 138 con la seguente rubrica: « Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope ».

È approvato.

Art. 139.

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aggiunte le parole: « La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

Propongo una modifica formale tendente a sostituire le parole: « sono aggiunte le parole » con le seguenti: « è aggiunto in fine il seguente periodo ». Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 139 con la modifica anzidetta e con la seguente rubrica: « Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ».

È approvato.

Art. 140.

Alla fine del quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è aggiunta la seguente frase:

« La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

Ai fini di una migliore redazione del testo, propongo che questo articolo venga riformulato nel modo seguente:

Art. 140.

(Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie)

Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 140 nella formulazione anzidetta.

È approvato.

Art. 141.

(Norma di coordinamento)

Ogniqualevolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione « patria potestà », la medesima è sostituita dalla espressione « potestà dei genitori ».

È approvato.

Art. 142.

Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ».

Metto ai voti l'articolo 142 con la seguente rubrica: « Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo ».

È approvato.

Art. 143.

L'articolo 2641 del codice civile è abrogato.

Quando nelle leggi speciali è richiamato l'articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all'articolo 32-bis del codice penale.

Metto ai voti l'articolo 143 con la seguente rubrica: « Disposizioni abrogative e di coordinamento ».

È approvato.

T R O P E A N O . Signor Presidente, proporrei che l'esame degli articoli accantonati venisse rinviato.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI